

Omesso versamento ritenute e Iva, entro fine mese gli avvisi bonari

Sanzioni

Gli esiti dei controlli automatizzati devono essere comunicati entro il 30

Possibile avviare la rateazione entro dicembre per evitare il reato

Pagina a cura di

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Entro il 30 settembre scadrà per la prima volta il nuovo termine introdotto dalla riforma delle sanzioni tributarie entro il quale l'agenzia delle Entrate dovrà inviare gli avvisi bonari per consentire ai contribuenti di versare l'Iva o le ritenute dovute ai fini della non punibilità del reato di omesso versamento.

È questa una delle principali novità operative che impongono in questo periodo una riflessione sul miglior comportamento da adottare.

I nuovi termini del reato di omesso versamento

Le nuove norme sulle sanzioni penali tributarie entrate in vigore lo scorso 29 giugno esplicano i loro effetti sia per le violazioni commesse in passato (e non ancora scoperte), sia, soprattutto, per i procedimenti pendenti, in applicazione del principio del favor rei.

Secondo le modifiche del Dlgs 87/2024, l'omesso versamento delle ritenute e dell'Iva diventa penalmente rilevante se le somme dovute non so-

no versate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

La norma non ha modificato le soglie (250mila euro per l'Iva e 150mila euro per le ritenute) ma solo i termini: così se in passato ai fini Iva il termine era la scadenza per il versamento dell'acconto (di regola 27 dicembre) e per le ritenute il termine di invio della relativa dichiarazione, dal 29 giugno, l'omesso versamento oltre soglia rileva solo se il debito rimane tale al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Esiste così circa un anno in più per versare il dovuto.

In ogni caso, però, il reato è commesso solo se a tale data (31 dicembre) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante rateazione da avviso bonario.

La rilevanza degli avvisi bonari

La nuova formulazione degli articoli 10 bis e 10 ter sugli omessi versamenti (Dlgs 74/2000) attribuisce particolare rilevanza agli avvisi bonari, atteso che l'avvio della relativa rateazione è di per sé sufficiente per "evitare" il reato.

Proprio per tale ragione, il legislatore, attraverso l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 3 bis del Dlgs 462/1997, ha previsto che gli esiti del controllo automatizzato vengano comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Solo così, infatti, il contribuente ha l'opportunità di avviare la rateazione del dovuto entro il 31 dicembre, ossia il termine entro il quale si consumerebbe il reato.

In concreto, quindi, se l'Agenzia rispedirà il nuovo adempimento, gli interessati potranno versare entro 30 giorni dal ricevimento la prima rata trimestrale e conseguentemente non essere punibili per il reato.

L'alternativa del pagamento spontaneo

Il legislatore, però, forse consapevole dei disguidi che potrebbero verificarsi con l'invio degli avvisi bonari ha previsto (comma 2 bis dell'articolo 3 bis del Dlgs 462/1997) che comunque il contribuente nelle more del ricevimento della comunicazione possa provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare.

La previsione, in sostanza, consente all'interessato di procedere autonomamente: si ricorda infatti che l'avviso bonario è rateizzabile in un massimo di venti rate trimestrali e quindi il versamento di un ventesimo equivarrebbe al pagamento della prima rata.

La norma, tuttavia, non indica quali sanzioni sono dovute, ma è verosimile che mancando la liquidazione dell'Agenzia, sia possibile avvalersi del ravvedimento.

Ovviamente una volta ricevuta la comunicazione bonaria, la rateazione dovrà proseguire e le sanzioni dovute sulla parte residua saranno ridotte ad un terzo (e non più con le riduzioni da ravvedimento).

Ove poi il contribuente non prosegua con il regolare pagamento e decada dalla rateazione, il comportamento rileverà penalmente se l'ammontare del debito residuo sarà superiore a 50mila euro per le ritenute e a 75mila euro per l'Iva.

IL MANCATO VERSAMENTO DI AGOSTO

Ravvedimento con le vecchie aliquote

Tra il 20 e il 30 agosto, più di 10 milioni di contribuenti sono stati chiamati alla cassa. In particolare, si tratta dei contribuenti Iva che dovevano versare l'Iva del mese di luglio o del secondo trimestre 2024, in scadenza il 20 agosto, e dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Ilsa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, che, avendo "saltato" la scadenza del 31 luglio 2024, per i pagamenti delle impo-

ste sui redditi e Irap, a saldo 2023 e in acconto per il 2024, avrebbero dovuto chiudere i conti entro il 30 agosto 2024, con lo 0,40% in più. Per chi non ha eseguito i pagamenti, si "apre" la via del ravvedimento. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la vecchia sanzione.

—**Salvina Morina**

—**Tonino Morina**

ntplusfisco.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo